ISTITUTO COMPRENSIVO VILLORBA E POVEGLIANO
Via Solferino, n. 14 - 31020 Fontane di Villorba (TV)
Tel. 0422 910803 – 0422 919633
C. F. 80021160264 - Codice Ministeriale TVIC876001
e-mail: tvic876001@istruzione.it-tvic876001@pec.istruzione.it

CRITERI DI AMMISSIONE O NON AMMISSIONE ALLA CLASSE SUCCESSIVA
Scuola Primaria [art.3 del D.lgs. n. 62 del 13 aprile 2017]
Delibera N. 70 del C.D. del 19.05.2026 e delibera N. 150 del C.D. del 20.05.2026

Per garantire imparzialità, trasparenza e correttezza delle procedure legate agli scrutini finali, il Collegio dei Docenti ha fissato alla luce del D.lgs. 62 del 13 aprile 2017 e della successiva nota 1865 del 10 ottobre 2017, dei criteri oggettivi che i *Team* dovranno osservare per l'ammissione o la non ammissione alla classe successiva.

Si premettono le seguenti considerazioni rispetto al modo in cui viene concepita la non ammissione:

- ✓ come opportunità per l'alunno di attivare/riattivare un processo positivo, con tempi più lunghi e più adeguati ai ritmi individuali;
- ✓ come evento ragionato anche con le famiglie e preparato per l'alunno, in riferimento alla classe di futura accoglienza;
- ✓ come evento da considerare "necessario" negli anni di passaggio da segmenti formativi ad altri che richiedono salti cognitivi particolarmente elevati ed esigenti di definiti prerequisiti, mancando i quali potrebbe risultare compromesso il successivo processo.

SCUOLA PRIMARIA

CRITERI DI AMMISSIONE

1. *Le alunne e gli alunni [...] sono ammessi alla classe successiva e alla prima classe di scuola secondaria di primo grado anche in presenza di livelli di apprendimento parzialmente raggiunti o in via di prima acquisizione* [art. 3 c.1 del D.lgs. 62/2017].

CRITERI DI NON AMMISSIONE

1. *Solo in casi eccezionali e comprovati da specifica motivazione* [art. 3, c.3 del D.lgs. 62/2017] e *sulla base dei criteri definiti dal Collegio Docenti, i docenti di classe, in sede di scrutinio finale presieduto dal Dirigente Scolastico o suo delegato, possono non ammettere l'alunna o l'alunno alla classe successiva. La decisione è assunta all'unanimità* [nota 1865 del 10 ottobre 2017, dal paragrafo *L'ammissione alla classe successiva nella scuola primaria*] sulla base di:
   - i livelli di apprendimento gravemente insufficienti in quasi tutte le discipline;
   - le difficoltà sono in misura tale e collocate in ambiti che pregiudicano il percorso futuro e/o le autonomie nell'esercizio della cittadinanza;
   - una frequenza lacunosa che pregiudica l'acquisizione delle abilità fondamentali;
   - la ripetenza possa concretamente aiutare l'alunno a superare le difficoltà, senza innescare reazioni di opposizione e/o comportamenti che possano nuocere al clima di classe pregiudicando il suo percorso di apprendimento.

Nel caso di proposta di non ammissione il *Team* deve:

1. aver provveduto a segnalare tempestivamente, a seguito della valutazione periodica e finale, alle famiglie degli alunni, eventuali livelli di apprendimento parzialmente raggiunti o in via di prima acquisizione [nota 1865 del 10 ottobre 2017, dal paragrafo *L'ammissione alla classe successiva nella scuola primaria*];
2. aver attivato, nell'ambito della propria autonomia didattica ed organizzativa, specifiche strategie e azioni che consentano il miglioramento dei livelli di apprendimento [art. 3 c.2 D.lgs. 62/2017 e nota 1865 del 10 ottobre 2017 dal paragrafo *L'ammissione alla classe successiva nella scuola primaria*].